IV LEGISLATURA -- QUARTA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1966

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	865
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Valiante: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno	
1964 (2470)	865
PRESIDENTE 865, 866	, 869
Breganze 867	
CACCIATORE	867
MANNIRONI	867
Pellegrino 866	868
VALIANTE, Relatore ff 865	

La seduta comincia alle 12,30.

DELL'ANDRO, Segretario, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Re Giuseppina è sostituito dal deputato Mariconda.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valiante: Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 (2460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valiante: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1405, agli scrutini indetti per l'anno 1964 ».

In assenza del Relatore Martuscelli, prego il deputato Valiante, proponente della proposta di legge, di svolgere la relazione.

Informo la Commissione che i deputati Pellegrino, De Florio e Cacciatore hanno preannunciato alla Presidenza un emendamento per aggiungere all'articolo unico, dopo le parole « per l'anno 1964 » le altre « e per l'anno 1965 ».

VALIANTE, Relatore. f.f. È noto che la legge 4 gennaio 1963, n. 1, innovò in modo rilevante in materia di scrutini per la promozione a consigliere di appello ed a consigliere di cassazione. Le innovazioni furono tali che, immediatamente, il Consiglio superiore della magistratura avvertì l'opportunità, anzi la necessità, di precisare ufficialmente, con due circolari successive, rispettivamente in data 2 febbraio 1963 e 20 febbraio 1963, la portata di questo provvedimento.

È da tener presente che entro il 15 gennaio 1963, come stabiliva la legge, vennero indetti IV LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1966

gli scrutini ordinari per il 1962 e per il 1963. Inoltre, entro il 15 gennaio 1963, furono prodotti i titoli che i magistrati intendevano esibire a corredo della loro domanda. In tal modo la circolare 20 febbraio 1963, che dava ulteriori precisazioni in materia di presentazione di titoli, venne emanata successivamente al deposito dei titoli effettuato da questi scrutinandi. A causa di guesta ritardata circolare molti magistrati furono esclusi dagli scrutini del 1962 e del 1963, tanto è vero che il Governo, su suggerimento dello stesso Consiglio superiore della magistratura, presentò alla nostra Commissione un disegno di legge per consentire a questi magistrati di esibire, entro limiti di tempo molto brevi, i titoli sostitutivi. La legge 18 dicembre 1964, n. 1405, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1964, n. 424, consentì in tal modo ai candidati di regolarizzare le rispettive posizioni.

Il Consiglio superiore della magistratura ritenne opportuno estendere queste nuove disposizioni legislative anche allo scrutinio sussidiario del 1963, ritenendo che non fosse possibile distinguere, sia pure nella semplice accezione della lettera, lo scrutinio ordinario dallo scrutinio sussidiario.

Tuttavia la legge 18 dicembre 1964, numero 1405, entrò in vigore quando già gli scrutinandi per il 1964 avevano presentato i loro titoli da circa un anno, esattamente prima del 15 febbraio 1964.

In tal modo questa legge a carattere riparatorio divenne operante quando già da un mese e mezzo erano scaduti i termini per la presentazione dei titoli per gli scrutini del 1965. Sicché gli scrutinandi del 1964, pur trovandosi nelle identiche condizioni degli scrutinandi del 1962 e del 1963, non hanno potuto usufruire della possibilità di sostituire i titoli; invece i partecipanti agli scrutini del 1965 hanno conosciuta la legge proprio all'immediata vigilia della presentazione dei loro titoli.

La verità è che la legge n. 1 del 1963 si presta ad interpretazioni diverse e le stesse circolari del Consiglio superiore della magistratura (che, per altro, si riferivano soltanto allo scrutinio del 1962-63 dato che in esse si precisa « purché la data di deposito non oltrepassi il 31 dicembre 1962 ») danno la conferma della complessità della norma. Non si tratta tanto di errori di magistrati, come sottolineammo durante la discussione della legge 18 agosto 1964 quantunque, effettivamente, alcuni magistrati avessero presentato titoli

non giudiziari (il ministro ci riferì che alcuni magistrati avevano presentato decisioni della commissione tributaria centrale invece che sentenze della autorità giudiziaria). Qui si tratta del problema della scelta dei lavori in relazione al periodo di redazione o di pubblicazione dei lavori stessi.

L'interpretazione del Consiglio superiore può essere legittima, in quanto ha dovuto stabilire una certa regola, ma è certamente opinabile, poiché non è l'unica interpretazione possibile del testo della legge.

Mi sembra, quindi, che ragioni di opportunità e, soprattutto, di equità militino a favore dell'estensione di queste norme che consentono la sostituzione dei titoli anche agli scrutini del 1964 ed agli scrutini del 1965. Per lealtà devo ricordare che, quando si discusse il disegno di legge che divenne, poi, la legge 18 dicembre 1964, n. 1405, alcuni colleghi del mio gruppo, ed io stesso, sostenemmo l'opportunità di un'estensione senza limiti. Se in quella circostanza avessimo tenuto presente la difficoltà che stiamo oggi sottolineando, cioè quella derivante non soltanto dalla qualità dei titoli da esibire ma anche dal riferimento di questi al periodo prescritto dal Consiglio superiore della magistratura, ci saremmo probabilmente convinti della opportunità di una estensione di queste disposizioni senza limitarle ad alcuni anni specifici.

Mi sembra, comunque, che gli stessi motivi che ci hanno convinto di consentire la sostituzione dei titoli ai partecipanti agli scrutini del 1963 e 1964, militino per coloro che partecipano agli scrutini degli anni 1964 e 1965.

Chiedo, quindi, alla Commissione di voler approvare la proposta di legge e mi dichiaro favorevole all'accoglimento dell'emendamento presentato dai deputati Pellegrino ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PELLEGRINO. Prendo la parola per una brevissima dichiarazione, data anche la compiutezza della relazione del deputato Valiante. Il gruppo comunista è favorevole all'approvazione della proposta di legge e dell'emendamento che ho presentato assieme ai colleghi De Florio e Cacciatore, per i motivi esposti nella relazione testé fatta dal relatore. Invero, la legge del 1964 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 1964 ed è entrata in vigore il 14 gennaio 1965, proprio il giorno precedente a quello in cui venne indetto lo scrutinio, per cui gli scrutinandi del 1965 non

poterono beneficiare delle nuove norme. Né essi avrebbero potuto tenere presente là circolare del Consiglio superiore, poiché questa venne emanata in data 11 febbraio 1965, per gli scrutini del 1965 che erano già stati indetti nel mese di gennaio; tale circolare venne pubblicata nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura il 1º aprile e, quindi, non venne tempestivamente a conoscenza degli scrutinandi. Per questi due motivi fondamentali riteniamo che la proposta di legge Valiante debba essere estesa ai magistrati che hanno partecipato agli scrutini del 1965.

BREGANZE. Quando votammo la legge del 18 dicembre 1963, n. 1405, espressi talune perplessità, perché era evidente che la legge, cui fa riferimento il relatore Valiante, cioè la n. 1 del 1963, dava adito a talune difficoltà interpretative. Dobbiamo tuttavia, rilevare che, come i concorsi cui ci riferiamo presentano rischi e difficoltà, altrettanti rischi e difficoltà presentano altri concorsi per categorie diverse, spesso assai meno provvedute culturalmente dei magistrati, le quali quando ritengono di non aver trovato una retta attuazione della legge, ricorrono in sede di giustizia amministrativa, per ovviare agli inconvenienti verificatisi. Poiché abbiamo varato la legge n. 1405 del 1963, che è stata pubblicata quando erano già in corso gli scrutini del 1964, mi sembra che, per coerenza, sia opportuno com'è suggerito nella proposta di legge estendere lo stesso trattamento ai magistrati che partecipano agli scrutini del 1964, altrimenti useremmo trattamenti diversi per persone nelle identiche condizioni.

Confesso di essere, invece, un po' dubbioso circa l'estensione agli scrutini del 1965 come proposto dall'emendamento Pellegrino ed altri. Qualora portassi in questo mio discorso elementi di fatto difformi o diversi da quelli obiettivamente esistenti, prego il relatore di farmelo notare. Quando la legge n. 1405 del 1964 venne pubblicata, non era ancora in atto lo scrutinio del 1965 se, come qui è stato precisato, lo scrutinio venne indetto il giorno succesivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa. La legge, in primo luogo, era stata già pubblicata in dicembre e chi avesse letto la Gazzetta uffiicale avrebbe potuto, sin da allora valutarne la portata. In secondo luogo non mi sembra chė ci sia stato un solo giorno di intervallo per presentare i documenti, dato che il periodo per la loro presentazione si apriva da quel momento. Considerando che l'effettiva entrata in vigore della legge si è avuta dopo la normale vacatio legis, non è

che in quel momento si concludesse il termine valido, ma lo si apriva e, quindi, poteva essere utilmente considerato.

Mi chiedo se, su quanto ho detto, possa avere il conforto del relatore e dei presentatori dell'emendamento, perché mi pare che con un solo giorno di intervallo verremmo a creare un'apertura dei termini che rimarrebbe, stanti i vari adempimenti collegati alla situazione cui si fa riferimento, allo stato teorico in quanto non riuscirebbe a tradursi in realtà.

Concludo affermando che, per i motivi detti, sono favorevole alla estensione delle disposizioni contenute nella legge 18 dicembre 1963, n. 1405 agli scrutini del 1964, mentre sarei contrario ad estenderle ulteriormente agli scrutini del 1965. Pur trattandosi di categoria degna del massimo rispetto, verremmo a creare una disparità di trattamento troppo pesante tra partecipanti a concorsi od a scrutini, i cui requisiti culturali e di preparazione sono inferiori a quelli dei magistrati, non beneficiando di alcuna sanatoria quando errino nel presentare documenti o titoli, mentre agevoliamo al massimo proprio i magistrati che, per istituto, sono tenuti a conoscere ed interpretare la legge.

CACCIATORE. Ho qui una lettera di un magistrato interessato, evidentemente, al problema, che dice tra l'altro: « ...tale estensione si basa su motivi di equità e di giustizia sostanziali e trova giustificazione anche nel fatto che la decisione restrittiva delle commissioni di scrutinio è uscita dopo la presentazione dei lavori degli scrutini del 1965 ».

Praticamente, cioè, questi magistrati avevano già presentato i loro lavori o titoli. Si sarebbe trattato di ritirare quelli erroneamente presentati e di andare in cerca di quelli validi da presentare. Il che, specialmente per chi abbia subito trasferimenti, è cosa tutt'altro che di breve attuazione. Di qui il nostro intento di arrivare all'estensione della legge n. 1405 del 1963 anche per i magistrati che partecipano agli scrutini del 1956.

MANNIRONI. Desidererei un ulteriore chiarimento: i magistrati partecipanti allo scrutinio del 1965 e che avevano presentato la loro documentazione in epoca anteriore alla promulgazione della legge 18 dicembre 1964, erano in tempo per rimediare sostituendo i titoli erroneamente presentati con quelli indicati nella legge del 1964?

VALIANTE, Relatore f.f. Il deputato Cacciatore ha dedotto delle possibilità che, in effetti, i magistrati non avevano. Mi spiego: i

partecipanti agli scrutini debbono presentare i relativi titoli entro il 15 febbraio; coloro che non siano in regola con tale presentazione non possono sostenere gli scrutini stessi, se non autorizzati da una disposizione di legge.

La lettera del magistrato cui ha fatto riferimento il deputato Cacciatore voleva dire questo:. che i magistrati partecipanti allo scrutinio del 1965 hanno avuto notizia del nuovo orientamento del Consiglio superiore della magistratura, restrittivo rispetto a quello di cui al 1964, quando già avevano presentato i loro titoli. Non è che, avuta notizia della decisione del Consiglio superiore della magistratura, i partecipanti agli scrutini abbiano potuto sostituire i titoli già presentati. Soltanto con la estensione di legge che stiamo discutendo si consentirebbe al Consiglio superiore della magistratura di inviare coloro che non siano in regola con i titoli a farlo entro trenta giorni, o altro termine che potrebbe essere fissato. La dichiarazione del magistrato non va, dunque, interpretata nel senso che, qualora gli scrutinandi avessero avuto notizia dei criteri restrittivi di cui trattasi, avrebbero potuto sostituire, sia pure con una certa difficoltà i titoli presentati.

Debbo, poi, precisare che le circolari del Consiglio superiore della magistratura non sono altro che le vecchie circolari del febbraio 1963 che vengono annualmente richiamate in occasione di ogni nuovo scrutinio.

PELLEGRINO. La circolare del 1965, emessa in febbraio, venne pubblicata soltanto in aprile, quando già i magistrati partecipanti allo scrutinio avevano adempiuto all'obbligo di presentare i lavori.

Mi permetto, ora, di leggere una breve nota illustrativa dell'emendamento di cui sono primo firmatario:

1) la legge 4 febbraio 1963, n. 1, non precisò i criteri di determinazione dei lavori giudiziari. Si è esattamente rilevato in proposito che, a tal fine, sono rilevanti tanto la la data di pubblicazione, che quella di deliberazione, nella considerazione - per quest'ultima — che le locuzioni « lavori giudiziari » (invece di « sentenze » e « redazione » (invece di « deposito »), già adottate dalla legislazione anteriore (articolo 158 secondo capoverso e articolo 163 del regio decreto 30 gennaio 1951 n. 12), stiano ad indicare fasi del procedimento di formazione delle sentenze, certamente anteriori alla pubblicazione, e che questo momento può identificarsi con la deliberazione nella quale, con la precisazione della ratio decidendi e con la formazione e sottoscrizione del dispositivo (articolo 278 capoverso), viene ad esaurirsi la funzione decisoria del Collegio, come sembra trarsi conferma dall'articolo 132 capoverso n. 5, del codice di rito, che riferisce alla deliberazione il contenuto sostanziale della decisione, cui residua una attività di compilazione e di autenticazione (articolo 119 delle disposizioni di attuazione allo stesso codice). L'interpretazione e la prassi del Ministero di grazia e giustizia prima e del Consiglio superiore della magistratura poi, fu unanime nel ritenere la rilevanza alternativa delle sue date;

2) senonché con circolare 7 febbraio 1963, n. 1831, il Consilio superiore della magistratura introdusse, per l'ultimo dei tre trimestri, la limitazione della esclusiva rilevanza della data di pubblicazione.

Ora, questa circolare non è pervenuta in tutti gli uffici giudiziari, neppure nel testo pubblicato nel Notiziario del Consiglio superiore della magistratura, come si rileva dalla nota n. 1167 del 25 gennaio 1964 del Consiglio superiore della magistratura;

3) la legge 18 dicembre 1964, n. 1405, non ha potuto risolvere le situazioni di incertezza che si erano in conseguenza determinate. Invero la legge stessa, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1964 (n. 324), entrò in vigore il 14 gennaio 1965 e, cioè, il giorno precedente la data in cui venne indetto lo scrutinio 1965 (15 gennaio 1965), con la plausibile ignoranza del suo testo fino all'arrivo della pubblicazione ufficiale.

Giova, peraltro, avvertire che questa legge non confermò affatto la limitazione introdotta con la circolare, né enunciò i criteri di determinazione dei lavori giudiziari, ma consentì una regolarizzazione, che ben poteva riguardare fattispecie diverse da quella qui prospettata;

4) la circolare 2/21965, n. 2450, non è mai pervenuta in alcuni uffici giudiziari, come risulta da documenti ufficiali, esibiti al Consiglio superiore della magistratura, ed è stata pubblicata nel Notiziario del 1 aprile 1965, cioè, quando erano già scaduti i termini stabiliti per la presentazione delle domande.

La situazione esposta consente, perciò, di affermare, poiché nella legge 1963 è sicura una regolamentazione uniforme dei tre trimestri, che l'introduzione della limitazione, quale che sia la rilevanza alla stregua dell'ordinamento in vigore, non si è realizzata con provvedimenti normativi idonei ad assicurare la certezza del diritto.

. Si è, per altro, verificata una situazione di diseguaglianza tra magistrati, nei cui uffici le

IV LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1965

disposizioni sono pervenute e quelli nei cui uffici tale evenienza non si è verificata.

L'una e l'altra conseguenza sembrano meritevoli di attenzione nella competente sede legislativa.

Ho ritenuto di dare integrale lettura di questa nota a sostegno dell'emendamento che ho presentato.

BREGANZE. Desidero far presente che, data l'ora tarda, ben difficilmente si raggiungerebbe il numero legale per la votazione dell'articolo unico della proposta di legge. Proporrei, quindi, di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO